

## ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE E MOBILITA' TERRITORIALE

In Torino, il giorno 21 ottobre 2017

TRA

**Banca del Piemonte S.p.A.**

(di seguito, per brevità, "la banca")

E

le Organizzazioni Sindacali:

- **FIRST CISL**
- **FISAC CGIL**
- **UILCA**

(di seguito, per brevità, "le OO.SS.");

di seguito, per brevità, laddove collettivamente indicate: "le Parti"

Premesso che in data odierna è stato sottoscritto l'Accordo per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", qualora il numero minimo di lavoratori di cui all'art. 3 (12 risorse) abbia avuto accesso alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà entro la data del 1 dicembre 2017 si conviene quanto segue:

### A) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2017 per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo di cui sopra.

Al verificarsi delle condizioni di cui alle premesse la Banca verserà:

- entro il mese di febbraio 2018 un contributo straordinario "una tantum" al fondo di previdenza complementare Previbank pari a euro 150 per ogni dipendente in forza al 31/12/17 iscritto al Fondo Previbank;
- entro il mese di febbraio 2019 un contributo straordinario "una tantum" al fondo di previdenza complementare Previbank pari a euro 150 per ogni dipendente in forza al 31/12/18 iscritto al Fondo Previbank;
- entro il mese di febbraio 2020 un contributo straordinario "una tantum" al fondo di previdenza complementare Previbank pari a euro 200 per ogni dipendente in forza al 31/12/19 iscritto al Fondo Previbank.

Tale contributo si intende aggiuntivo rispetto al contributo ordinario di cui all'accordo del 9 maggio 2006 rinnovato in data 20 luglio 2010.

## B) MOBILITA' TERRITORIALE

Le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2017 per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo di cui sopra.

Le parti si danno atto che il criterio solidaristico e volontario nell'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà potrebbe eventualmente determinare il ricorso alla mobilità territoriale che la Banca si impegna a limitare per quanto possibile compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive.


Detto ricorso verrà realizzato, compatibilmente con le competenze professionali acquisite dagli interessati ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni di cui alle premesse, in base ai criteri di seguito indicati e finalizzati a limitare per quanto possibile il disagio del personale in termini di collocazione territoriale, anche valorizzando gli importanti investimenti e contenuti di cui all'accordo 20/01/2017 in tema di lavoro agile.

In particolare le seguenti previsioni si applicheranno ai trasferimenti del personale inquadrato nelle aree professionali e nei primi 3 livelli dei quadri direttivi disposti dall'azienda a far tempo dal 1/12/17 e sino al 30/11/18:

- Ricerca prioritaria della volontarietà attraverso specifici colloqui individuali, con l'assistenza – qualora venga richiesta – delle Organizzazioni Sindacali Aziendali, finalizzati anche ad una migliore valutazione complessiva delle posizioni;
- Valutazione di soluzioni di "lavoro agile" in particolare presso gli hub aziendali;
- Ricollocazione, ove coerente con le esigenze organizzative e con le competenze professionali, nell'ambito territoriale che determini minor disagio in base a criteri oggettivi (distanze chilometriche, mezzi pubblici, ecc.) e quindi di massima nell'ambito della stessa Provincia o, in subordine, Province limitrofe;
- Fermo restando quanto previsto dal presente accordo, dalle norme di legge e di CCNL in materia di trasferimenti, viene previsto il consenso del lavoratore/lavoratrice in part-time interessato dal trasferimento presso unità produttive ad oltre 25 km di distanza dall'indirizzo di residenza/domicilio (50 km a/r)
- Ai dipendenti trasferiti ad iniziativa della Banca a decorrere dal 1/12/17 e sino al 30/11/18 ad una distanza superiore a 35 km (70 km per andata e ritorno) fra l'indirizzo di residenza/domicilio e l'indirizzo della nuova sede di lavoro in comune diverso – senza che ciò comporti l'effettivo cambio della residenza/domicilio degli stessi – verrà riconosciuto un contributo forfettario giornaliero a copertura delle spese di viaggio erogato per la durata massima di 2 anni dalla data di trasferimento e così determinato:
  - Euro 0,40 x (km a tratta – 35) x 2 per coloro che utilizzano l'auto personale, ovvero
  - Rimborso delle spese effettivamente sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico (autobus o treno)

in entrambi i casi con un massimo di euro 400 al mese.

Detto contributo viene erogato per 12 mensilità e non viene computato ai fini degli istituti contrattuali (ad es. lavoro straordinario), nel TFR e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendale e di ogni altro trattamento e non è dovuto a coloro che dispongono di auto aziendale ad uso personale o di servizio.





Il contributo non è suscettibile di variazione se non in diminuzione in caso di modifica dell'indirizzo di residenza/domicilio del lavoratore interessato, con possibilità di revoca se la nuova distanza tra l'indirizzo di nuova residenza/domicilio e l'indirizzo del luogo di lavoro non risultasse superiore a 35 km.

Il calcolo è effettuato sui giorni lavorativi, con esclusione delle assenze dal servizio (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) e la distanza chilometrica tra l'indirizzo di residenza/domicilio e l'indirizzo della sede di lavoro verrà misurata considerando di norma la "via più breve" su software specifico disponibile attraverso via Michelin, valutando situazioni di eventuale disagio.

Nel disporre i trasferimenti la Banca ricercherà prioritariamente soluzioni che possano favorire il mantenimento e la valorizzazione della professionalità acquisita dai lavoratori/lavoratrici interessati.

Le suddette previsioni non trovano applicazione:

- Nel caso di trasferimenti effettuati a fronte di richieste del lavoratore, indipendentemente dalla distanza
- Nei confronti del personale inquadrato nel quarto livello dei quadri direttivi
- Nei confronti del personale che risiede in Province ove la banca non è presente
- Nei confronti del personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate e dei gestori Private, Corporate, Premium e PMI
- In caso di mobilità conseguente a chiusura/accorpamento di filiali o unità organizzative comunque denominate
- In caso di trasferimenti ad unità produttiva ubicata a meno di 35 km dal proprio indirizzo di residenza/domicilio.

La Banca si impegna a valutare con attenzione le richieste di avvicinamento presentate per iscritto dai lavoratori che prestano servizio da almeno 2 anni presso unità organizzative distanti più di 100 Km (a/r) dall'indirizzo di residenza/domicilio compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive; tale impegno verrà dedicato anche nei confronti di coloro che già si trovano alla data del presente accordo nella suddetta condizione.

La Banca si impegna inoltre, a seguito di mobilità conseguente a chiusura/accorpamento di filiali o unità organizzative comunque denominate, a dare avvio al confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali valutando anche l'opportunità della costituzione di nuovi hub.

Infine le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di gennaio 2018 per valutare il ricorso allo strumento della sospensione dell'attività lavorativa su base volontaria da parte dei lavoratori.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente intesa, si fa riferimento al disposto del CCNL.

  
BANCA DEL PIEMONTE SPA

FIRST-CISL FISAC-CGIL ULCA

